



## Comune di Forlì

### Servizio Infrastrutture Mobilità Verde e Arredo Urbano

P.zza Saffi, n. 8 – 47121 Forlì

PEC: [territorio.giuridico@pec.comune.forli.fc.it](mailto:territorio.giuridico@pec.comune.forli.fc.it)

Profilo di committente: [www.comune.forli.fc.it](http://www.comune.forli.fc.it)

#### PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEL DEFLUSSO IDRAULICO DEL RIO DI PETRIGNONE NEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO DELLA VIA CAMPAGNA DI ROMA

#### DISCIPLINARE DI GARA

CUP C61B16000030004

CIG 8226667C5C

#### GARA TELEMATICA

La presente procedura di gara viene esperita attraverso l'utilizzazione della **piattaforma telematica** di negoziazione del Comune di Forlì (nel prosieguo anche "Sistema") accessibile all'indirizzo internet <https://portaleappalti.comune.forli.fc.it/>, conforme all'art. 40 ed alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Decreto legislativo n. 50/2016, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), come dettagliatamente specificato nel seguito.

Il Comune di Forlì, in esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 3471 del 17.12.2019 e n. 467 del 20.02.2020, indice procedura negoziata mediante gara ufficiosa aperta al mercato, per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, dell'importo netto di € 175'994.92, che si terrà presso gli uffici del Servizio Infrastrutture Mobilità Verde e Arredo Urbano **il giorno 25.05.2020 alle ore 10:00**.

Il responsabile unico del procedimento è Ferrarini Arch. Cristian.

Il Responsabile del procedimento ha provveduto alla validazione del progetto posto a base di gara con atto in data 16.12.2019 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Forlì.

La documentazione di gara comprende:

1. Avviso pubblico;
2. Disciplinare di gara e relativi allegati:
  - documento di gara unico europeo (DGUE), da compilare ed inserire tra i documenti di ammissibilità (Allegato 1);
  - schema di dichiarazione integrativa al DGUE, da compilare ed inserire tra i documenti di ammissibilità (Allegato 1-bis);
  - schema di dichiarazione dell'impresa ausiliaria integrativa al DGUE, da compilare ed inserire tra i documenti di ammissibilità, solo in caso di avvalimento, incluse le ipotesi di cui all'art. 110, commi 4 o 6, del Codice relative a concordato preventivo (Allegato 2);
  - dichiarazione a corredo dell'offerta economica (Allegato 3);
  - Informativa ex artt. 13-14 del GDPR (general data protection regulation) 2016/679;
3. Manuale "Regole di utilizzo della piattaforma telematica";
4. Manuale "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti";
5. Manuale "Guida alla presentazione delle offerte telematiche";
6. Capitolato speciale d'appalto;
7. Elenco prezzi unitari;
8. Schema di contratto;
9. Prospetto lavorazioni omogenee;
10. R01 Relazione generale;
11. R02 Relazioni Specialistiche;
12. R03 Relazione sui materiali;
13. C01 Computo metrico estimativo;
14. ALL Allegati;
15. S01 Piano sicurezza coordinamento;
16. S03 Costi sicurezza;
17. S04 Lay out;
18. S05 Cronoprogramma;
19. RD01 Inquadramento generale;
20. RD02 Gabbioni e sistemazione idraulica alveo;
21. RD03 Terre rinforzate;
22. RD04 Sistemazione idraulica del rilevato, segnaletica e barriere;
23. STR01 Strutture in c.a. del manufatto;
24. INT01 Tavola interferenze.

In caso di conflitto tra le disposizioni del presente disciplinare di gara e quanto contenuto nei sopra richiamati manuali, prevalgono le prime.

La presente procedura di gara viene esperita attraverso l'utilizzazione della piattaforma telematica di negoziazione del Comune di Forlì accessibile all'indirizzo internet <https://portaleappalti.comune.forli.fc.it/>, conforme all'art. 40 ed alle prescrizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, come dettagliatamente specificato nel seguito.

Le regole di utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione del Comune di Forlì sono descritte nel manuale "Regole di utilizzo della piattaforma telematica" disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Accesso area riservata".

Dalla piattaforma telematica è possibile accedere all'elenco di tutte le procedure di gara; in particolare cliccando su "Visualizza scheda" è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;

2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti in formato elettronico sottoscritti con firma digitale, ove richiesto. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario previamente procedere alla Registrazione presso il Sistema. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare di gara, nei relativi allegati, nelle "Regole di utilizzo della piattaforma telematica", e nelle istruzioni presenti nel sito <https://portaleappalti.comune.forli.fc.it/> sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata" e "Istruzioni e manuali", nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito <https://portaleappalti.comune.forli.fc.it/> o nel sito <http://www.comune.forli.fc.it> o le comunicazioni attraverso il Sistema.

Ogni operatore economico si impegna, sotto la propria responsabilità, ad accedere, verificare e monitorare in maniera continuativa e sollecita il Sistema, con particolare riferimento all'area comunicazioni ed a tutte le sezioni informative del proprio account, inclusa la casella di posta elettronica certificata dal medesimo indicata, al fine di essere costantemente informato circa lo stato della procedura e di dare tempestivo riscontro alle richieste della stazione appaltante di chiarimenti o di produzione / integrazione documentale.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente disciplinare.

### **1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara**

L'importo complessivo, pari a € 175'994.92, IVA esclusa, è comprensivo anche di oneri per la sicurezza interferenziali, pari a € 10'450.50, non soggetti a ribasso di gara per effetto dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e relativo Allegato XV e di costo della manodopera stimato in € 46'742.66 ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (denominato nel prosieguo anche "Codice").

L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza interferenziali esclusi, soggetto a ribasso ammonta a € 165'544.42.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto in oggetto viene affidato:

a) senza suddivisione in lotti funzionali, in quanto tale suddivisione non risulta possibile, posto che le lavorazioni di cui si compone, singolarmente considerate, non presentano il requisito della "funzionalità", che ne consenta l'utilizzazione compiuta, ma assumono valore e utilità solo se unitariamente considerate;

b) senza suddivisione in lotti prestazionali, in quanto tale suddivisione non risulta possibile, posto che le lavorazioni di cui si compone sono tra loro omogenee, appartenendo ad un'unica categoria.

Dovranno essere concordati per tempo i sopralluoghi, le sorveglianze e tutte le possibili interferenze sul procedere regolare dei lavori con il personale tecnico della Regione Emilia Romagna e del Consorzio di bonifica della Romagna (in riferimento al

demanio idrico e terreni), di HERA per le interferenze delle reti, del Comune (in riferimento a interferenza con le reti, ordinanze, occupazioni suolo pubblico), nonché dei privati proprietari confinanti i cui terreni saranno in parte occupati dal cantiere (in riferimento al coordinamento degli interventi in corrispondenza delle rispettive proprietà).

In particolare si evidenzia la criticità di esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- fornitura e posa in opera pali trivellati per realizzazione sostegni per reti HERA gas metano (MEDIA PRESSIONE) e acquedotto;
- protezione di stradello agricolo di servizio al vigneto confinante con gli scavi mediante palificata, per tutta la durata delle lavorazioni.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a corpo e misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd) e eeee), e dell'art. 59, comma 5-bis, del Codice.

I lavori in oggetto dovranno essere eseguiti entro giorni 180 (centootanta) complessivi naturali e consecutivi a partire dalla consegna dei lavori. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori si applicherà una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. La medesima penale troverà applicazione altresì nelle ulteriori ipotesi contemplate dall'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto.

E' dovuta la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'**anticipazione** pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 12-bis del Capitolato speciale d'appalto.

I pagamenti in acconto in corso d'opera, non potranno essere effettuati se non quando il credito liquido dell'appaltatore, al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita ritenuta, raggiunga la somma pari a € 80'000.00 (euro ottantamila/00). Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., la Stazione appaltante è tenuta ad effettuare il pagamento, previa presentazione di fattura, entro giorni 30 dal completamento delle attività di accertamento della conformità della prestazione alle condizioni contrattuali, ossia entro giorni 30 dall'adozione di ogni stato di avanzamento e dall'esito positivo del certificato di regolare esecuzione. La Stazione appaltante emette il certificato di pagamento:

a) relativamente agli acconti, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro 7 giorni dall'adozione degli stessi;

b) relativamente alla rata di saldo, all'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro 7 giorni dallo stesso, a sua volta emesso entro il termine di mesi 3 dalla data di ultimazione dei lavori.

Qualora la data di ricevimento della fattura sia successiva alla data di completamento delle attività di accertamento, il suddetto termine di pagamento di giorni 30 decorrerà dalla data di ricevimento della fattura. E' obbligatoria la fatturazione elettronica ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e del D.M. n. 55/2013; tra i dati anagrafici del cedente/committente deve essere indicato Comune di Forlì – Servizio Infrastrutture Mobilità Verde e Arredo Urbano; inoltre, la fattura deve recare l'indicazione del conto corrente dedicato con il codice IBAN completo ed, in base all'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, gli estremi del contratto. Qualora si rendano necessarie richieste di integrazione o modifica non formale della fattura, per la carenza di elementi essenziali per procedere al pagamento, il termine di giorni 30 per il pagamento decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni o modifiche richieste. In caso di mancato rispetto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, del termine di pagamento di giorni 30 dall'adozione dello stato di avanzamento e dall'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, spettano all'appaltatore gli interessi legali di mora ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., nonché un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.

Il lavoro si articola nelle seguenti categorie di opere:

1. Categoria prevalente : OG3 per € 175'994.92, classifica 1.

## **2. Soggetti ammessi**

Sono ammessi alla gara:

- gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere **a)** (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), **b)** (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e **c)** (consorzi stabili) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

- gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere **d)** (raggruppamenti temporanei di concorrenti), **e)** (consorzi ordinari di concorrenti), **f)** (aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete) e **g)** (gruppi europei di interesse economico) dell'art. 45, comma 2, del del D.Lgs. n. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

- gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, nelle parti ancora vigenti, all'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.

## **3. Condizioni di partecipazione**

**Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ossia di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c), (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara. **In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio, sia i consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.**

Il consorzio indicato per l'esecuzione deve essere già associato al consorzio alla data della gara, deve essere legato da un rapporto di associazione in via diretta (in quanto la Stazione appaltante non ammette la designazione di consorzi a cascata) ed essere idoneo all'esecuzione (art. 7, c. 8, del Codice III del Comune di Forlì).

Sono esclusi dalla gara i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Si applica quanto previsto dalle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) n. 6.

#### **4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi degli artt. 81, comma 2, e 216, comma 13, del Codice e della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) n. 157 del 17/2/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.

**Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul Portale ANAC ([www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)) / Servizi / Servizi on line / AVCPass secondo le istruzioni ivi contenute.**

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. **Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta digitale denominata "Busta amministrativa" contenente i documenti di ammissibilità**, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, inclusi i mandanti, i consorziati esecutori e gli ausiliari, deve generare un proprio PASSOE o la propria componente di un PASSOE di GRUPPO; in caso di concorrente plurisoggettivo (consorzio fra cooperative, consorzio fra imprese artigiane, consorzio stabile, raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, etc.), dovrà essere poi generato un ulteriore PASSOE di GRUPPO, da parte del capogruppo / consorzio.

Qualora la Stazione appaltante accerti che il PASSOE, inserito nella "Busta amministrativa" digitale, contenente i documenti di ammissibilità, non è conforme a quanto indicato nella dichiarazione di ammissibilità, o che non è stato generato o prodotto il PASSOE, richiede al concorrente di produrre un PASSOE conforme entro il termine di giorni 7 dal ricevimento della richiesta effettuata secondo quanto previsto al paragrafo 8. Tale richiesta è relativa ad elementi funzionali ai fini della celere e certa verifica dei requisiti del concorrente; la mancata produzione del PASSOE conforme entro il suddetto termine di giorni 7 costituisce **causa di esclusione** dalla gara (art. 2 deliberazione A.N.AC. n. 157/2016).

Per consentire la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, gli operatori economici sono tenuti ad inserire nel sistema AVCPASS:

a) i dati richiesti dal medesimo sistema e necessari per l'acquisizione dei documenti di comprova presso enti certificanti, anche relativamente a tutte le persone fisiche assoggettate alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) i documenti a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, che rientrano nella loro esclusiva disponibilità e, quindi, non reperibili presso enti certificanti, entro il termine fissato dalla Stazione appaltante nella relativa richiesta, a pena di esclusione dalla gara. Tali documenti devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, si impegna, sotto la propria responsabilità, a monitorare il sistema AVCPASS, al fine di essere costantemente informato circa lo stato della procedura e di dare tempestivo riscontro alle "scadenze pending" o altre richieste della Stazione appaltante di chiarimenti o di produzione / integrazione documentale.

Per quanto riguarda la violazione agli obblighi relativi al pagamento di **imposte e tasse**, in caso di comunicazione con esito negativo acquisita tramite il sistema AVCPASS, la Stazione appaltante provvederà ad inoltrarla al soggetto sottoposto a verifica. Il soggetto medesimo, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte

della Stazione appaltante, un'eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall'Agente della riscossione competente. A tal fine l'operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell'Agente della riscossione competente che per il rilascio dell'attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell'operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura (Relazione di accompagnamento alla deliberazione A.N.AC. n. 157/2016).

Per quanto non verificabile tramite il sistema AVCPASS, la Stazione appaltante provvede al recupero della documentazione a comprova, secondo le modalità previste dall'art. 43 del DPR 445 del 2000.

#### **5. Presa visione della documentazione di gara**

La documentazione di gara elencata in premessa è consultabile accedendo alla piattaforma telematica all'indirizzo internet <https://portaleappalti.comune.forli.fc.it/>.

Tutti gli elaborati tecnici sono disponibili in visione presso l'Ing. Roberta Montevocchi (Tel. 0543-712182).

#### **6. Chiarimenti**

E' possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, non oltre il 18.05.2020. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. I quesiti devono essere formulati utilizzando esclusivamente le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali".

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non oltre il 19.05.2020 esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://portaleappalti.comune.forli.fc.it/> nell'apposita sezione "Comunicazioni dell'amministrazione", accessibile dalla scheda di dettaglio della presente procedura.

Analogamente la stazione appaltante si riserva di pubblicare eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura all'indirizzo internet <https://portaleappalti.comune.forli.fc.it/>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

#### **7. Modalità di accesso alla piattaforma telematica e di presentazione della documentazione**

Per poter partecipare alla presente procedura di gara telematica tramite il Sistema, è necessario previamente procedere alla Registrazione presso il Sistema. Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono contenute nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti", disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata".

La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare quali operatori economici con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e gruppi europei di interesse economico): tale intenzione potrà essere manifestata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. Pertanto, l'operatore economico che intende partecipare alla gara in qualità di mandatario o capogruppo, sarà l'unico soggetto abilitato, previa registrazione, ad operare nella piattaforma, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese, il consorzio ordinario, la rete o il gruppo europeo di interesse economico.

Analogamente, il consorzio tra società cooperative o tra imprese artigiane o il consorzio stabile sarà l'unico soggetto abilitato, previa registrazione, ad operare nella piattaforma, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione, al soggetto che ne ha fatto richiesta, viene rilasciato un account di accesso all'area riservata. L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. L'uso dell'account non sostituisce l'utilizzo della firma digitale, ove prevista; pertanto, i documenti per i quali è richiesta la firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti con la modalità richiesta. Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente disciplinare sono precisate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali".

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica. Pertanto, **non saranno ammesse offerte o altra documentazione presentate in modalità cartacea, via PEC o comunque al di fuori della piattaforma telematica.**

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno tra l'altro:

- registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti", scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile all'indirizzo internet sopra indicato, ottenendo così le credenziali di accesso. Qualora gli operatori economici, in sede di registrazione, indichino un indirizzo PEC erraneo o non funzionante oppure indichino un indirizzo di posta elettronica non certificata, si assumeranno integralmente la responsabilità del mancato ricevimento delle comunicazioni relative alla presente gara;

- scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;

- predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle due buste digitali meglio specificate di seguito ("Busta amministrativa" e "Busta economica");

- avviare la predisposizione dell'offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici;

- scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sarà pertanto l'operatore economico mandatario/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto dei mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;

- predisporre le buste digitali secondo le modalità previste nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali", avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato prescritto (es.: PDF) e, ove



richiesto, firmati digitalmente (es. in formato P7M) dai soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l'operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i documenti informatici (files) siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste digitali;

- modificare o confermare l'offerta;
- inviare l'offerta telematica; a tale riguardo, si precisa che:
  - a) prima dell'invio, tutti i files che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato PDF, devono essere convertiti in formato PDF;
  - b) la predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione "conferma e invia offerta", ottenendo riscontro a video della data e ora di invio e numero di protocollo dell'offerta;
  - c) oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l'invio.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla **dimensione massima di 50 MB per ciascun singolo file** da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di **massimo 150 MB complessivi per ciascuna busta digitale**, dimensioni oltre le quali non è garantito l'upload dei documenti. In ogni caso si raccomanda, al fine di evitare appesantimenti nell'attività di caricamento, di scegliere formati grafici e risoluzioni, tali da contenere il più possibile la dimensione dei files. In caso di suddivisione in lotti, il Sistema prevede una sola "Busta amministrativa" digitale per tutti i lotti, pur essendo previste tante buste economiche digitali quanti sono i lotti.

Resta a carico dei concorrenti l'onere e la conseguente responsabilità di far pervenire tempestivamente alla stazione appaltante tutti i documenti e le informazioni richiesti per la partecipazione alla gara, anche attivandosi **con adeguato anticipo** per rispettare il termine per la presentazione delle offerte. Qualora il concorrente riscontri problematiche nel caricamento dell'offerta a causa di malfunzionamenti o disfunzioni della piattaforma telematica, dovrà comunicarlo in orario lavorativo alla stazione appaltante o al call center sotto indicato, quanto meno nel giorno lavorativo precedente quello ultimo stabilito per la presentazione delle offerte, producendo documentazione idonea (compresi, ove possibile, gli "screenshot" di segnalazione di errori o malfunzionamenti). Il concorrente, che riscontri problemi in fase di trasmissione dell'offerta nell'ultimo giorno utile, rimarrà totalmente responsabile della eventuale mancata ricezione dell'offerta, senza nulla poter imputare alla Stazione appaltante.

I documenti caricati nella piattaforma dai concorrenti verranno considerati privi di sottoscrizione, qualora siano firmati utilizzando certificati di firma digitale non validi, revocati, sospesi o scaduti al momento dell'apposizione della firma, anche nell'ipotesi in cui la piattaforma non ne abbia dato segnalazione ai concorrenti.

Per eventuale supporto e per tutte le problematiche di carattere informatico attinenti la Registrazione e la presentazione dell'offerta tramite il Sistema, l'operatore economico può contattare il Call Center dedicato presso i seguenti recapiti:

**- Telefono: 0422 267755**

**- Posta elettronica: [service.appalti@maggioli.it](mailto:service.appalti@maggioli.it)**

fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive, incluso il documento di gara unico europeo (DGUE), richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. e firmate digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);

b. potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, a meno che i relativi poteri di rappresentanza non risultino dal certificato della CCIAA, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia informatica della relativa procura con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005;

c. devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

d. in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 83, comma 3, e l'art. 86, commi 2 e 3, del Codice;

e. tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

## **8. Comunicazioni ed elezione di domicilio**

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora resi attraverso la piattaforma telematica (al riguardo si richiama il documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche") o all'indirizzo di PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione alla piattaforma telematica, secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti" disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Accesso area riservata". Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; la modifica dell'indirizzo PEC dovrà essere riportata anche nei dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma, come specificato nel sopra citato documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica di accesso all'Area Riservata del Portale appalti"; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Anche ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area comunicazioni della piattaforma ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio nelle ulteriori sezioni della piattaforma telematica tramite le quali vengono

fornite informazioni agli utenti, nonché presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, l'operatore economico mandatario / capogruppo con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio per sé e per le mandanti nell'apposita area comunicazioni della piattaforma ad essa riservata.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo ritenga opportuno, la stazione appaltante invia le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente o acquisito d'ufficio mediante consultazione di banche dati pubbliche.

### **9. Subappalto**

Le prestazioni e lavorazioni, di cui si compongono le categorie indicate al paragrafo 1, sono tutte subappaltabili nel limite del 40% dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

### **10. Verifica di anomalia delle offerte ed ulteriori disposizioni**

Ai fini della valutazione di anomalia delle offerte si procederà come segue:

- In presenza di un numero di offerte ammesse uguale o superiore a 5, si calcola la soglia di anomalia.

Se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, il calcolo della soglia di anomalia è effettuato dal RUP come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse (cd. "offerte intermedie"), con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso (cd. "ali"); le offerte intermedie aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento (ali), siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare e vengono accorpate, sia che si collochino al margine (a cavallo) dell'ala, sia che si collochino all'interno dell'ala (Cons.St., Ad. Plen., n. 5/2017);
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

A tal fine, si applica la seguente formula:

$$Sa = M + S \times [1 - (c1 \times c2 / 100)]$$

dove

Sa = soglia di anomalia

M = media aritmetica calcolata come descritto alla lett. a) dell'art. 97, c. 2

S = scarto medio aritmetico

c1 = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi

c2 = secondo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi.

Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, il calcolo della soglia di anomalia è effettuato dal RUP come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse (cd. "offerte intermedie"), con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso (cd. "ali"); le offerte intermedie aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento (ali), siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare e vengono accorpate, sia che si collochino al margine (a cavallo) dell'ala, sia che si collochino all'interno dell'ala (Cons.St., Ad. Plen., n. 5/2017);

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Si precisa che nel calcolo dello scarto medio non si prendono in considerazione le offerte precedentemente accantonate mediante il c.d. taglio delle ali.

In riferimento a ciascuno dei metodi di calcolo sopra indicati, per determinare la soglia di anomalia i calcoli vengono svolti sino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. In riferimento al metodo di calcolo previsto nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, nella somma dei ribassi di cui alla precedente lett. d) la seconda cifra decimale viene arrotondata all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Quindi, in presenza di un numero di offerte ammesse uguale o superiore a 10, si effettua l'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso superiore o pari alla soglia e l'aggiudicazione è dichiarata a favore della miglior offerta contenuta entro la soglia, restando comunque ferma la facoltà dei componenti tecnici della Commissione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; qualora, invece, si sia in presenza di un numero di offerte ammesse compreso fra 5 e 9, si attiverà il procedimento di valutazione in contraddittorio delle offerte che presentano un ribasso superiore o pari alla soglia, ai sensi dell'art. 97 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, restando comunque ferma la facoltà dei

componenti tecnici della Commissione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

- In presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 5 non si effettua il calcolo della soglia di anomalia e la Commissione aggiudica al massimo ribasso, a meno che i componenti tecnici della Commissione non intendano avvalersi della facoltà indicata all'art. 97 c. 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, il quale consente la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni ipotesi in cui si attivi il procedimento di valutazione in contraddittorio ai sensi dell'art. 97 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, si procede alla richiesta di spiegazioni che l'impresa concorrente deve produrre entro il termine di giorni 15. La verifica di congruità delle offerte è sempre rimessa al Responsabile del procedimento, il quale può esaminare l'anomalia anche di più offerte simultaneamente, qualora ritenga utile effettuare comparazioni ed ai fini di celerità del procedimento.

**In ogni caso, qualora il costo complessivo della manodopera indicato dal concorrente nell'offerta economica sia inferiore a quello stimato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, il Responsabile del procedimento, dopo la proposta di aggiudicazione e comunque anteriormente alla determinazione di aggiudicazione, verifica il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice mediante richiesta di spiegazioni, che l'impresa concorrente deve produrre entro il termine di giorni 15. In caso di esito positivo della verifica, si dispone l'aggiudicazione subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal concorrente medesimo. In caso contrario, si procede in seduta pubblica a dichiarare la revoca della proposta di aggiudicazione e l'esclusione del concorrente ed a formulare nuova proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria.**

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure eventualmente previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'appaltatore.

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del Codice, la stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione

dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il Comune di Forlì ha siglato con la Prefettura di Forlì – Cesena il “Protocollo di legalità in materia di appalti e concessioni di opere e lavori pubblici” in data 23/6/2011, consultabile sul sito internet comunale (<http://www.comune.forli.fc.it>). Il concorrente, con la presentazione dell'offerta, accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti di tutte le disposizioni di cui al suddetto Protocollo di legalità, che qui si intendono integralmente richiamate, ed, in particolare, accetta le sanzioni previste dall'art. 7 del medesimo Protocollo, consistenti nella risoluzione del contratto, per i casi ivi previsti; il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012. La mancata accettazione del Protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, salva l'applicazione dell'art. 83, c. 9, del Codice.

### **11. Garanzie richieste**

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2.00% dell'importo a base di gara, ossia a € **3'519.90**, da inserire nella “Busta amministrativa” digitale.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva.

La garanzia può essere prestata sotto forma di fideiussione o di cauzione, a scelta dell'offerente. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Per quanto riguarda le garanzie rilasciate da **intermediari**, si precisa che il 12 maggio 2016, con la conclusione del periodo transitorio disciplinato dall'art. 10 del d.lgs n. 141/2010, la Banca d'Italia ha cessato la tenuta degli Elenchi generale e speciale degli Intermediari finanziari, di cui agli articoli rispettivamente 106 e 107 del TUB nella versione antecedente alla riforma introdotta dal citato decreto, e tutti i soggetti ancora iscritti sono stati cancellati.

Pertanto, al fine di assicurare che le garanzie in argomento siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia e sottoposti ai controlli prudenziali dell'Organismo di vigilanza, la Stazione appaltante verifica che le polizze fideiussorie siano state rilasciate dai soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia. In caso di presentazione di una garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto non autorizzato, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La

fideiussione deve essere conforme allo schema tipo 1.1 o 1.1.1. e alla scheda tecnica 1.1 o 1.1.1. allegati al D.M. 19/1/2018, n. 31.

In alternativa alla fideiussione, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, con assegno circolare non trasferibile intestato a Comune di Forlì – Servizio di Tesoreria o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il versamento deve essere effettuato al Servizio Tesoreria del Comune di Forlì, c/o La Cassa di Ravenna S.p.A., codice IBAN: IT0810627013199T20990000685.

In tal caso, si dovrà inserire, fra i documenti di ammissibilità, la quietanza, in originale firmato digitalmente dal Tesoriere, o in copia informatica sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, attestante l'avvenuto deposito della somma richiesta.

Fra i documenti di ammissibilità, si deve, inoltre, produrre, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'impegno del fideiussore deve essere **sottoscritto** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotto** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

L'obbligo di presentare l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva non si applica alle **microimprese, piccole e medie imprese** e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è **ridotto** del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con

la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In caso di **cumulo**, le percentuali di decurtazione non si sommano tra loro, ma si applica, prima, una singola percentuale di decurtazione e, successivamente, si applicano le ulteriori percentuali di decurtazione all'importo garantito come precedentemente, di volta in volta, ridotto.

Per fruire dei benefici di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE o tutte le imprese retiste, che partecipano alla gara, siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Per ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità, riferita alla garanzia provvisoria, trova applicazione l'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che la cauzione provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'art. 93, comma 5, del Codice, vale a dire decorra da tale data.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, conforme allo schema di garanzia fidejussoria tipo 1.2 o 1.2.1 allegati al D.M. 19/1/2018, n. 31.

La ditta aggiudicataria, inoltre, è tenuta, a produrre, prima della stipula del contratto, **una polizza assicurativa "All Risks"**, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che assicuri anche la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio. Tale polizza dovrà contenere i seguenti valori:

Sezione 1 – Danni alle cose

Partita 1 = importo netto contrattuale

Partita 2 = € 100'000.00

Partita 3 = € 30'000.00

Partita 4 = € 0.00

Sezione 2 – RCT

Massimale € 500'000.00, con

Limite per sinistro di identico importo di € 500'000.00.



La Polizza dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 2.3 allegato al D.M. 12/3/2004, n. 123, che, pur essendo stato abrogato, si intende qui integralmente richiamato nei suoi contenuti.

Sono ammissibili franchigie a favore dell'assicuratore, in misura non superiore al 10% del massimale previsto, ferma restando l'integrale responsabilità dell'Appaltatore.

**La copertura assicurativa dovrà espressamente e specificamente comprendere:**

- i danni a cose dovuti a vibrazioni (art. 12, lett. j, dello schema di polizza tipo 2.3 allegato al D.M. 12/3/2004, n. 123) con un massimale di € 50.000,00;
- i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi d'appoggio o di sostegni in genere (art. 12, lett. l, dello schema di polizza tipo 2.3 allegato al D.M. 12/3/2004, n. 123) con un massimale di € 50.000,00;
- i danni a cavi e condutture sotterranee (art. 12, lett. m, dello schema di polizza tipo 2.3 allegato al D.M. 12/3/2004, n. 123) con un massimale di € 100.000,00.

## **12. Pagamento in favore dell'Autorità**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad € 20.00 (euro venti/00) scegliendo tra le modalità stabilite dall'Autorità.

## **13. Criteri di selezione: requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

**1) iscrizione al registro imprese presso la competente Camera di Commercio per attività corrispondente all'oggetto della prestazione da affidare (art. 83, commi 1, lett. a), e 3, del Codice).** All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

**2) attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.**

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, i consorzi ordinari e GEIE di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti

consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del Codice ed all'art. 90 del Regolamento, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), del Codice o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. La stazione appaltante verifica se i soggetti ausiliari soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone al concorrente di sostituire gli ausiliari che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

A tal fine, è necessario che il concorrente produca i documenti indicati al paragrafo 16.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante, nonché il nuovo contratto di avvalimento. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

#### **14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente l'offerta e tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, deve pervenire, **a**

**pena di esclusione**, mediante utilizzo della piattaforma telematica **entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 25.05.2020 (venticinque maggio duemilaventi)**.

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta mediante le seguenti buste digitali:

- "Busta amministrativa";
- "Busta economica".

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella "Busta economica", che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituirà causa di esclusione. Parimenti, il caricamento per errore dell'offerta economica nella "Busta amministrativa", comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

**Verranno escluse** le offerte **plurime, condizionate, alternative** o espresse in **aumento** rispetto all'importo a base di gara.

#### **15. Criterio di aggiudicazione**

- I lavori verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo, determinato mediante:
- ribasso unico percentuale sull'allegato elenco prezzi e sull'importo a base di gara.

#### **16. Contenuto della "Busta amministrativa" digitale**

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali".

La procedura di gara in oggetto andrà individuata sulla piattaforma telematica, accedendo alla relativa scheda di dettaglio cliccando su "Visualizza scheda".

Nel caso di procedure di affidamento suddivise in lotti è possibile avere una anteprima sintetica dei lotti, cliccando su "lotti", dalla pagina "dettaglio procedura". Nella fase di "Inizio compilazione offerta" è presente un passo in cui è possibile scegliere a quali lotti si intende partecipare secondo le modalità precisate nel documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" sopra richiamato.

La "Busta amministrativa" digitale deve contenere i seguenti documenti di ammissibilità:

**1) Documento di gara unico europeo - DGUE allegato 1** al presente Disciplinare e **dichiarazione integrativa al DGUE allegato 1-bis** al presente Disciplinare resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 7 del presente Disciplinare, dal titolare o legale rappresentante del concorrente, da compilarsi nelle parti di competenza dell'operatore economico. Il DGUE e la dichiarazione integrativa devono recare, ove pertinenti, tutti i contenuti previsti, rispettivamente, nell'allegato 1 e nell'allegato 1-bis, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, e devono essere corredati dai documenti richiamati, rispettivamente, nell'allegato 1 e nell'allegato 1-bis, se ricorrono le fattispecie ivi previste.

Qualora il concorrente predisponga autonomamente il DGUE e la dichiarazione integrativa, dovrà avere cura di riprodurre i contenuti degli schemi allegato 1 e allegato 1-bis, riportando esattamente tutte le dichiarazioni richieste. E' ammessa l'omissione di talune dichiarazioni unicamente se non sono riferibili alla natura dell'operatore economico. In tale caso si chiede di utilizzare ugualmente la numerazione e le lettere corrispondenti alla dichiarazione omessa, lasciando il relativo spazio in bianco.

Il concorrente deve compilare il DGUE redatto secondo lo schema di formulario di cui alle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (circolare n. 3 del 18/7/2016, GU – Serie generale - n. 174 del 27 luglio 2016), adattato alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed alle peculiarità della presente gara, caricato nel Sistema dalla stazione appaltante, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La parte I è stata precompilata dalla Stazione appaltante nel DGUE allegato 1 caricato nel Sistema in formato editabile.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 3 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D), salve le condizioni di cui all'art. 80, comma 4, quinto periodo, comma 5, lett. b), c-bis), c-ter), f-bis), f-ter), e comma 11 del Codice le cui dichiarazioni sono contenute nell'allegato 1-bis.

Nel DGUE potranno essere omesse le condanne riportate per reati depenalizzati, dichiarati estinti ovvero le condanne revocate e quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione ovvero le condanne ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale.

Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso pubblico, l'impresa concorrente oltre alla dichiarazione di tale situazione dovrà dimostrare, inserendo nella "Busta amministrativa" digitale idonea documentazione in copia informatica, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione.

Si precisa che:

- le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice sono riferite a:

a) per le imprese individuali: titolare, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;

b) per le società in nome collettivo: soci, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;

c) per le società in accomandita semplice: soci accomandatari, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;

d) per tutti gli altri tipi di società o consorzio:

- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività, ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

- membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- membri del consiglio di gestione e membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
- soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali e speciali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'operatore economico) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001; le dichiarazioni, invece, non si riferiscono alla società di revisione, cui sia affidato il controllo contabile, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente);
- direttori tecnici;
- socio unico persona fisica;
- socio di maggioranza persona fisica detentore di una partecipazione al capitale sociale pari o superiore al 50%, in caso di società con un numero di soci *pari o inferiori a 4 (entrambi i soci, in caso di società con due soli soci, detentori ciascuno del 50% del capitale sociale)*.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice sono riferite anche ai soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data della pubblicazione dell'Avviso pubblico.

- in caso di infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a, del Codice), il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, la tipologia di infrazione commessa, la data in cui è stata commessa, la norma o la clausola di contratto collettivo violata, gli estremi del provvedimento con cui è stata accertata l'infrazione, le eventuali sanzioni irrogate, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario;
- in riferimento ai gravi illeciti professionali (art. 80, comma 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o affidabilità del medesimo, essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza ai fini dell'esclusione; in particolare, il concorrente deve indicare la tipologia di illecito professionale e le circostanze in cui è stato commesso, l'oggetto dell'eventuale procedura di affidamento o contratto cui l'illecito si riferisce, la denominazione e la sede della stazione appaltante, la data dell'evento, gli estremi del provvedimento con cui è stato accertato l'evento, le eventuali sanzioni irrogate; devono essere dichiarati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le condanne anche non definitive per i reati di abusivo esercizio di una professione; i reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); i reati tributari ex D.Lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio; i reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare; i provvedimenti sanzionatori esecutivi comminati dall'ANAC ai

sensi dell'art. 213, comma 13, del Codice e iscritti nel Casellario dell'Autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall'Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della stazione appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri; inoltre il concorrente deve indicare gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario ed ogni altro elemento utile per la valutazione della stazione appaltante;

- nel caso in cui l'operatore economico, pur trovandosi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, non sia escluso dalla partecipazione alle procedure di appalto in base alla sentenza definitiva e possa avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, essendo stata imposta una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero essendo stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, avendo risarcito o essendosi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato ed avendo adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati, deve allegare, in copia informatica, specifica documentazione dimostrativa;

- nel caso in cui l'operatore economico, pur trovandosi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, possa avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, avendo risarcito o essendosi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito ed avendo adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, deve inserire nella "Busta amministrativa" digitale, in copia informatica, specifica documentazione dimostrativa;

- in riferimento alle condanne penali ed ai casi di cui all'art. 80, comma 5, del Codice, la durata della esclusione dalle procedure di affidamento è disciplinata dai commi 10 e 10-bis dell'art. 80 del Codice;

#### Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Per quanto riguarda la compilazione dell'allegato 1-bis, si precisa che:

- in riferimento al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis, del Codice, il concorrente deve dichiarare:

a) la tipologia del tentativo posto in essere di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio, gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui è stato accertato il tentativo, le eventuali sanzioni irrogate (devono essere dichiarati anche i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati previsti e puniti dall'art. 353 – Turbata libertà degli incanti, 353-bis – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e 354 – Astensione dagli incanti c.p.);

b) la tipologia di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante fornite o omesse e le circostanze in cui sono state fornite o omesse, l'oggetto della relativa procedura di affidamento, la denominazione e la sede della stazione appaltante, la data dell'evento, gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui è stato accertato l'evento, le eventuali sanzioni irrogate.

Inoltre il concorrente deve indicare, per ciascuna delle fattispecie di cui alle precedenti lett. a) e b), gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario ed ogni altro elemento utile per la valutazione della stazione appaltante;

- in riferimento alle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto (art. 80, comma 5, lett. c-ter, del Codice), il concorrente deve dichiarare tutte le notizie

astrattamente riconducibili alla fattispecie di carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni, essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità delle carenze ed al tempo trascorso ai fini dell'esclusione; in particolare, il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, gli estremi e l'oggetto del contratto cui si riferisce la carenza, la denominazione e la sede del committente o concedente, la tipologia delle carenze nell'esecuzione, gli estremi del provvedimento di risoluzione, gli estremi del provvedimento di condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, l'entità del danno o delle sanzioni, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario (il concorrente deve dichiarare anche i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati previsti e puniti dall'art. 355 – Inadempimento di contratti di pubbliche forniture e 356 – Frode nelle pubbliche forniture c.p., specificando se il provvedimento di condanna penale contenga la condanna al risarcimento dei danni); inoltre deve indicare se la risoluzione, la condanna o le altre sanzioni sono state contestate in giudizio o confermate all'esito di un giudizio, riportando gli estremi dell'atto introduttivo del medesimo giudizio o, se già emanato, gli estremi del provvedimento giurisdizionale, specificando se è divenuto definitivo/inoppugnabile;

- in riferimento all'inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori (art. 80, comma 5, lett. c-quater, del Codice), il concorrente deve produrre, in copia informatica, la sentenza passata in giudicato che ha riconosciuto o accertato l'inadempimento;
- nel caso in cui l'operatore economico, pur trovandosi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, possa avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, avendo risarcito o essendosi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito ed avendo adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, deve inserire nella "Busta amministrativa" digitale, in copia informatica, specifica documentazione dimostrativa;
- in riferimento alle condanne penali ed ai casi di cui all'art. 80, comma 5, del Codice, la durata della esclusione dalle procedure di affidamento è disciplinata dai commi 10 e 10-bis dell'art. 80 del Codice.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le dichiarazioni integrative di cui all'allegato 1-bis, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

Le dichiarazioni integrative di cui all'allegato 1-bis, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, limitatamente ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 16), 17), 18), 19), 20), 21) e 24) del medesimo allegato 1-bis.

**2) (Solo in caso di concordato preventivo di cui all'art. 110 del Codice ed all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942):**

a) provvedimento del tribunale o giudice delegato, in copia informatica, di autorizzazione alla partecipazione alla procedura di gara;

b) solo in caso di concorrente già ammesso al concordato preventivo, relazione firmata digitalmente da un professionista, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; la relazione deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal professionista, con cui il medesimo attesta:

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali;
- di essere in possesso della qualifica professionale di avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, anche facente parte di studi professionali associati o società tra professionisti;
- di essere indipendente, e, quindi, di non essere legato all'operatore economico e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza di giudizio, di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e di non avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale;

c) solo nel caso in cui il concorrente abbia depositato la domanda di cui all'art. 161, anche ai sensi del sesto comma, del R.D. n. 267/1942 e non sia stato ancora depositato il decreto di cui all'art. 163 del R.D. n. 267/1942 oppure nel caso in cui l'ANAC abbia subordinato la partecipazione alla gara al ricorso all'avvalimento di cui all'art. 110, comma 6, del Codice:

- **DGUE allegato 1** al presente Disciplinare, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III e alla parte VI, e **dichiarazione integrativa al DGUE allegato 2** al presente Disciplinare, firmati digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'ausiliario, resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 7 del presente Disciplinare, attestanti il possesso da parte di altro operatore economico ausiliario dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, e con cui l'ausiliario si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

- Documento "**PASSOE**", sottoscritto digitalmente dall'ausiliario, acquisito tramite il servizio AVCPASS in conformità a quanto indicato al paragrafo 4, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti;

- contratto, in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e dell'ausiliario o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto; il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: i requisiti, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.



In caso di mancata allegazione, per mera dimenticanza, del contratto, trova applicazione l'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che tale contratto sia stato già siglato alla data di presentazione dell'offerta.

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la suddetta dichiarazione dell'ausiliaria, può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

**3) Garanzia provvisoria** di cui al paragrafo 11; la garanzia fideiussoria deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotta** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Nel caso in cui la garanzia sia costituita presso la Tesoreria, deve essere inserita nella "Busta amministrativa" digitale la quietanza, in originale firmato digitalmente dal Tesoriere, o in copia informatica sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, attestante l'avvenuto deposito della somma richiesta;

**4) Documento o documenti "PASSOE"**, sottoscritto/i digitalmente, acquisito/i tramite il servizio AVCPASS in conformità a quanto indicato al paragrafo 4, comprovante/i la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti;

**5) Ricevuta di pagamento, in copia informatica, del contributo di € 20.00** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Si richiamano le istruzioni operative dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, reperibili sul sito web istituzionale dell'Autorità. Non si procederà ad esclusione qualora il concorrente dimostri di aver ottemperato all'obbligo di pagamento del contributo, sia pure con modalità diverse da quelle stabilite dalla medesima Autorità. In caso di mancata allegazione della documentazione comprovante il versamento la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata allegazione della documentazione comprovante il versamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

**6) (Solo in caso di avvalimento):**

a) **DGUE allegato 1** al presente Disciplinare, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III e alla parte VI, e **dichiarazione integrativa al DGUE allegato 2** al presente Disciplinare, firmati digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'ausiliario, resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 7 del presente Disciplinare, attestanti il possesso da parte dell'ausiliaria dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e con cui l'ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

b) Documento “**PASSOE**”, sottoscritto digitalmente dall'ausiliario, acquisito tramite il servizio AVCPASS in conformità a quanto indicato al paragrafo 4, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti;

c) contratto, in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e dell'ausiliario o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: i requisiti, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

In caso di mancata allegazione, per mera dimenticanza, del contratto, trova applicazione l'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che tale contratto sia stato già siglato alla data di presentazione dell'offerta.

In caso di avvalimento, il DGUE e la dichiarazione integrativa devono recare, ove pertinenti, tutti i contenuti previsti, rispettivamente, nell'allegato 1 e nell'allegato 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, e devono essere corredati dai documenti richiamati, rispettivamente, nell'allegato 1 e nell'allegato 2, se ricorrono le fattispecie ivi previste.

## **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI**

Documentazione da produrre:

### **Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara (Allegato 1 al presente Disciplinare); qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle lavorazioni e rispettive categorie che verranno assunte dai concorrenti riuniti. Il suddetto mandato deve essere prodotto in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

### **Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:**

- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le lavorazioni e rispettive categorie che verranno assunte dai concorrenti consorziati (**Allegato 1-bis** al presente Disciplinare).

**Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:**

- dichiarazione resa da ciascun concorrente (**Allegato 1-bis** al presente Disciplinare) attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento, nonché le lavorazioni e rispettive categorie che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete Il suddetto contratto di rete deve essere prodotto in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

- dichiarazione che indichi le quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le lavorazioni e rispettive categorie che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. Il suddetto contratto di rete e l'eventuale nuovo mandato devono essere prodotti in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

- dichiarazione che indichi le quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le lavorazioni e rispettive categorie che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:**

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle lavorazioni che verranno assunte dalle singole imprese di rete. Il suddetto contratto di rete deve essere prodotto in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

**(O, in alternativa)**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. la quota percentuale di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le lavorazioni e rispettive categorie che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Il suddetto contratto di rete ed, in caso di contratto di rete redatto con mera firma digitale non autenticata, anche il mandato, devono essere prodotti in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

In caso di omessa dichiarazione circa le categorie di lavori eseguite dai singoli operatori riuniti o di carenza o incompletezza di tale dichiarazione, trova applicazione l'art. 83, comma 9, del Codice.

## **17. Contenuto della “Busta economica” digitale**

L'offerta economica deve essere caricata nella piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile dalla piattaforma come sopra meglio specificato.

Accedendo alla “Busta economica” l'operatore economico deve svolgere le operazioni di predisposizione della busta economica.

La compilazione dell'offerta economica avviene su piattaforma telematica in modalità “inserimento valori offerti e upload di documenti”, la quale prevede, in sintesi:

- l'inserimento del ribasso nel Sistema e la generazione del file PDF dell'offerta;
- la firma digitale dell'offerta economica come di seguito meglio specificato;
- il successivo upload dell'offerta economica firmata digitalmente e degli ulteriori documenti allegati di seguito meglio precisati;
- il salvataggio dei documenti precedentemente caricati.

La “Busta economica” digitale deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica datata e sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa. L'offerta deve essere espressa *mediante offerta di un'unica percentuale di ribasso sull'allegato elenco prezzi e sull'importo a base di gara.*

I concorrenti devono caricare, inoltre, nella “Busta economica” digitale:

- dichiarazione a corredo dell'offerta economica, sottoscritta digitalmente dal concorrente e resa in conformità al modulo allegato 3;

- idonea **documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo** pari a € 16,00, in una delle modalità previste dalla normativa vigente. A titolo esemplificativo, i concorrenti possono caricare, alternativamente, copia informatica di:

a) documento di offerta economica in formato analogico (scansione di documento cartaceo) su cui è stata apposta la marca da bollo (contrassegno sostitutivo adesivo), debitamente annullata, da cui risulti chiaramente visibile il codice numerico composto da 14 cifre riportato nel contrassegno sostitutivo, con dichiarazione di impegnarsi a conservare il predetto documento analogico e ad esibirlo per eventuali controlli sull'effettivo e corretto assolvimento dell'imposta di bollo (dichiarazione già contenuta nell'allegato 3);

b) ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo tramite versamento mediante modello F23, indicante:

- nel campo 6 ("UFFICIO O ENTE"): TGP

- nel campo 10 ("ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO") sotto la voce "ANNO" l'anno in cui viene sottoscritta l'offerta e sotto la voce "NUMERO" il seguente codice CIG **8226667C5C**

- nel campo 11 ("CODICE TRIBUTO"): 456T.

con attestazione di conformità all'originale della copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo tramite modello F23 ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 (attestazione contenuta nell'allegato 3).

**L'offerta economica deve, a pena di esclusione, indicare espressamente:**

**a) l'importo dei costi per la sicurezza interni o aziendali, ossia quelli propri di ciascun operatore economico, in quanto influenzati dalla singola organizzazione produttiva, ricompresi nelle spese generali ed assoggettati al ribasso offerto; tali costi aziendali sono distinti dai costi per la sicurezza interferenziali, già predeterminati da questa Stazione appaltante e non soggetti al ribasso offerto;**

**b) l'importo complessivo dei propri costi della manodopera riferiti all'appalto da affidare.**

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente come segue:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, l'offerta deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

## **18. Procedura di aggiudicazione**

La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Palazzo Comunale – Servizio Infrastrutture Mobilità Verde e Arredo Urbano il giorno 25.05.2020 **alle ore 10:00**, salvi specifici impedimenti dilatori. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo nelle date e orari che verranno pubblicate sul sito internet comunale.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle norme che prevedono le conseguenti misure di contenimento del contagio, tra cui il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, uno o più componenti della Commissione di gara potranno partecipare alle sedute lavorando a distanza con procedure telematiche, che consentano a tutti i membri della Commissione di visionare le offerte e di colloquiare reciprocamente, anche attraverso lo strumento della videoconferenza.

I concorrenti potranno assistere alla seduta pubblica da remoto (nel caso si rimanda al documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" più volte citato – capitolo "Espletamento della gara (telematica)") o assistere fisicamente presso la sede del Comune di Forlì.

La Commissione di gara procede alla verifica a sistema dell'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini e, una volta aperta la "Busta amministrativa" digitale, verifica, la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata. In particolare, la Commissione procede:

a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate;

b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cooperative e artigiani ed i consorzi stabili concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.

**La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti.**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle ulteriori dichiarazioni richiesti con il presente Disciplinare, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o

**irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:**

**- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;**

**- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE o della dichiarazione a corredo dell'offerta economica di cui all'allegato 3, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;**

**- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e, ove richiesto, impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti anteriori al termine di presentazione dell'offerta.**

**Nell'ambito della procedura di soccorso istruttorio, le richieste della stazione appaltante e la trasmissione dei documenti da parte dei concorrenti avvengono con le modalità previste al paragrafo 8.**

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Successivamente, nella medesima seduta o in seduta successiva, la Commissione di gara procede all'apertura delle "Buste economiche" digitali, dando lettura delle offerte.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

All'esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

Si procede quindi allo svolgimento delle operazioni di cui al paragrafo 10 ai fini della verifica di anomalia delle offerte.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria ed il Responsabile del procedimento formula la proposta di aggiudicazione, subordinata all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati e soggetta ad approvazione con determinazione dirigenziale di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016. Il termine per l'approvazione è interrotto dalla richiesta dei documenti ed informazioni funzionali alla verifica circa il possesso dei necessari requisiti in capo al miglior offerente ed inizia nuovamente a decorrere dalla data del relativo ricevimento.

La stazione appaltante pubblica sul proprio profilo di committente ([www.comune.forli.fc.it](http://www.comune.forli.fc.it)), nella sezione "Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti", il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, unitamente al verbale dei lavori della Commissione di gara relativo all'ultima seduta della fase di ammissibilità. Di tale pubblicazione è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC, indicando l'indirizzo internet

o l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 76, commi 2-bis e 5, lett. b), del Codice.

### **19. Definizione delle controversie contrattuali**

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Forlì.

### **20. Responsabilità e regole di condotta nell'utilizzo della piattaforma telematica**

Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Comune di Forlì non potrà essere in alcun caso ritenuto responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano il Comune di Forlì da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti della piattaforma telematica sono tenuti ad utilizzare il Sistema secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara, inclusi la turbativa d'asta e gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, il Comune di Forlì segnalerà il fatto all'Autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Tutti i contenuti del sito <https://portaleappalti.comune.forli.fc.it/> e, in generale, i servizi relativi al Sistema, sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Il Comune di Forlì non garantisce la rispondenza del contenuto del sito ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il Comune di Forlì, in riferimento a pregiudizi, danni, costi e oneri di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferti da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara o nei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o di violazioni della normativa vigente. Inoltre, i concorrenti sono tenuti a risarcire il Comune di Forlì, in riferimento a pregiudizi, danni, costi e oneri di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, a causa delle suddette violazioni.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il Comune di Forlì si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.



## **21. Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR (general data protection regulation) 2016/679 e del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara, regolata dal presente Disciplinare.

Firmato digitalmente da:  
Il Dirigente  
Ferrarini Arch. Cristian

*(documento sottoscritto digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*

**INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL GDPR  
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679**

<p>Il Comune di Forlì in qualità di titolare (con sede in Piazza Saffi, 8 – pec: <a href="mailto:comune.forli@pec.comune.forli.fc.it">comune.forli@pec.comune.forli.fc.it</a>; Centralino: +39 0543 712111), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.</p>	<p><b>Chi tratta i miei dati?</b></p>
<p>Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto presupposto indispensabile ai fini dell'affidamento delle prestazioni, ad eccezione dei casi per i quali gli atti di gara prevedono che il conferimento dei dati si configura quale onere necessario per ottenere un diverso beneficio o per il rilascio di un'autorizzazione ovvero dei casi per i quali prevede la conferibilità dei dati anche in un momento successivo. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l'inammissibilità alla procedura di affidamento, salve le eccezioni precedentemente indicate e salvo, ove applicabile, il soccorso istruttorio.</p>	<p><b>Ho l'obbligo di fornire i dati?</b></p>
<p>I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.</p>	<p><b>Per quanto sono trattati i miei dati?</b></p>
<p>I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa. I dati raccolti sono funzionali al legittimo affidamento delle prestazioni ed alla regolare esecuzione delle stesse, nel rispetto della normativa vigente, mediante attestazione di insussistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento, di possesso dei necessari requisiti, di rispetto di obblighi normativi, di assenza di situazioni suscettibili di turbare il regolare svolgimento della procedura di affidamento. Sono, altresì, funzionali agli adempimenti antimafia di competenza delle Prefetture. I dati sono esaminati dalla Commissione di gara in seduta pubblica, ed, in parte, inseriti nei verbali, nei provvedimenti di aggiudicazione, nelle comunicazioni di esito di gara, in altri atti della procedura concorsuale e, limitatamente all'affidatario, nel contratto e nei relativi repertori. I documenti recanti i dati personali vengono trasmessi: agli uffici interni al Comune di Forlì per gli adempimenti di rispettiva competenza, fra cui, a titolo esemplificativo, il Servizio Economico Finanziario e Tributi, il Servizio Contrattualistica Gestione Patrimonio e Legale e l'Archivio Generale; al responsabile del procedimento, all'ufficio di direzione lavori, all'eventuale collaudatore ed agli altri soggetti che, istituzionalmente o contrattualmente, svolgono funzioni di sovrintendenza, direzione, vigilanza, controllo sull'esecuzione degli interventi. E' in facoltà di questa Amministrazione trasmettere i dati agli enti ed organismi pubblici in grado di verificare ed attestare la veridicità degli stessi. Si provvederà alla comunicazione dei dati previsti dall'ordinamento nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, delle Prefetture e dei competenti Ministeri. Si comunicheranno, inoltre, ad Inps, Inail e Casse Edili i dati necessari all'accertamento dell'adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi ed, in generale, posti a tutela dei lavoratori. Si adempiranno gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dall'ordinamento, mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale, sul sito internet comunale, su quotidiani e/o altri mezzi normativamente previsti. I dati forniti sono, inoltre, suscettibili di accesso ex Lege n. 241/90 e D.Lgs. n. 33/2013, nei limiti contemplati dalla normativa vigente.</p>	<p><b>A chi vengono inviati i miei dati?</b></p>
<p>Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Titolare, Comune di Forlì con sede in Piazza Saffi,8 - 47121 Forlì - pec: <a href="mailto:comune.forli@pec.comune.forli.fc.it">comune.forli@pec.comune.forli.fc.it</a> oppure il Responsabile della protezione dei dati: <a href="mailto:privacy@romagnaforlivese.it">privacy@romagnaforlivese.it</a></p>	<p><b>Che diritti ho sui miei dati?</b></p>
<p>Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.</p>	<p><b>A chi mi posso rivolgere?</b></p>